




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO "NELSON MANDELA"
Scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado
Via dei Torriani, 44 – 00164 Roma Tel. 0666000349 – Fax 0666040665
Codice meccanografico RMIC8FW00E - Codice fiscale 97712890587
E-mail RMIC8FW00E@istruzione.it PEC: RMIC8FW00E@pec.istruzione.it
sito web: www.icnelsonmandela.edu.it



“Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali”

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE I.C. NELSON MANDELA - ROMA

Approvato dal collegio dei docenti del 17 maggio 2022 Delibera n. 42

INDICE

Indice	1
Introduzione	3
Principi, oggetto e finalità della valutazione	3
Alunni con bisogni educativi speciali	3
Normativa di riferimento	4
Norme generali	4
Educazione civica	4
Scrutini	5
La valutazione nella Scuola dell'Infanzia	6
Valutare, promuovere autonomia, identità e competenza	6
La scheda di valutazione	6
La valutazione nella Scuola Primaria	7
Valutazione in itinere	7
Valutazione intermedia e finale	7
Criteri di valutazione intermedia e finale degli apprendimenti	8
Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all'I.R.C	9
Criteri di valutazione intermedia e finale del comportamento	9
Criteri di valutazione intermedia e finale del comportamento in DAD	10
Schede per la formulazione del giudizio globale	10
Certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria	10
Ammissione e non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato	11
Criteri generali di ammissione	11
Ammissione e non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria	12

La valutazione nella Scuola Secondaria di Primo grado	13
Valutazione in itinere	13
Valutazione intermedia e finale	13
Alunni con bisogni educativi speciali	14
Criteri di valutazione intermedia e finale degli apprendimenti	14
Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all'Educazione Civica	15
Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all'I.R.C	15
Criteri di valutazione intermedia e finale del comportamento	15
Criteri per la valutazione intermedia e finale del comportamento durante la DAD	16
Schede per la formulazione del giudizio globale	16
Criteri di deroga limite massimo di assenze	16
Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado e all'esame conclusivo del primo ciclo	17
Criteri per l'ammissione o non ammissione all'esame di Stato	18
Proposte di criteri per l'attribuzione del voto di ammissione all'esame	19
Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di Istruzione	19
Certificazione delle competenze al termine del Primo ciclo di Istruzione	20

INTRODUZIONE

Principi, oggetto e finalità della valutazione

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste dai Piani di Studio d'Istituto.

Ha finalità educativa e formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, ha lo scopo di accompagnare, orientare e sostenere gli studenti nel proprio processo di apprendimento, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti (art. 1 commi 1, 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017).

Alunni con bisogni educativi speciali

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato, le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge n. 170 del 8 ottobre 2010, indicati nel Piano Didattico Personalizzato (art. 11, commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 62 del 13/4/2017 e D.Lgs n. 66 del 13/04/ 2017).

Per gli alunni con disabilità certificata (L. 104/92), la valutazione deve avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato (art. 314, comma 4 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994).

Per la valutazione di tali alunni e per gli altri alunni con altri bisogni educativi speciali, si rimanda a quanto previsto nei relativi protocolli di inclusione.

Il **documento N 01a** di valutazione diversificato, in base alla gravità, per gli alunni con disabilità fa parte degli allegati al presente protocollo.

La **griglia N 01b** di valutazione disciplinare per gli alunni con disabilità, fa parte degli allegati al presente documento.

La **griglia N 01c** di riferimento dei giudizi, degli indicatori e del comportamento degli alunni BES, fa parte degli allegati al presente documento.

Normativa di riferimento

D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e successive modifiche, *artt. 191 - 205*.

D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e successive modifiche, *in particolare art. 4, comma 4*

Legge n. 169 del 30 ottobre 2008

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, *artt. 1-3, in particolare art. 3 comma 5*.

D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (*in larga parte modificato dal D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017*).

L'art. 14 stabilisce che ai fini della validità dell'anno scolastico, per poter procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale.

Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010

Legge di riferimento per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento in ambito scolastico che “riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento”.

Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011

Dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

D.M. n. 254 del 16 Novembre 2012

Indicazioni Nazionali per il curricolo, sono un testo di riferimento unico per tutte le scuole autonome che sostituisce quelli che, un tempo, si chiamavano “programmi ministeriali”.

Legge n 107 del 13 Luglio 2015

L'obiettivo di questo provvedimento legislativo è riaffermare il ruolo centrale della scuola, migliorare le competenze di studentesse e studenti, contrastare le disegualianze socio – culturali e prevenire l'abbandono scolastico.

D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione di quanto dettato dalla legge n. 107/2015.

EDUCAZIONE CIVICA

Legge n. 92 del 20 agosto 2019

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica

DM n. 35 del 22 giugno 2020

Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92

SCRUTINI

O.M. n. 90 del 21 maggio 2001

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - a.s. 2000-2001.

D.Lgs. n. 179 del 1 dicembre 2009

Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, *in particolare* art. 1

Nota MIUR n. 2532 del 1 aprile 2010

R.D. 4 maggio 1925, n. 653 e R.D. 21 novembre 1929, n. 2049

D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107

D.M. 741 e il D.M. 742 del 10 ottobre 2017

Il D.M. 741, tratta la struttura dell'esame di stato al termine del primo ciclo; il D.M. 742 licenzia i modelli definitivi di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado

Circolare n.1865 del 10/10/2017

Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

Nota MIUR n. 312 del 9/1/2018

Modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo – D.M. 742/2017. Trasmissione “Linee guida” e indicazioni operative.

Legge n. 41 del 6 giugno 2020

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge n. 22 dell'8 aprile 2020 - *Articolo 1, comma 2bis - Valutazione nella scuola primaria*

Nota MI n. 1515 del 01 settembre 2020

Attuazione dell'articolo 1, comma 2bis del Decreto-legge 22/2010. Valutazione scuola primaria

Legge n. 126 del 13 ottobre 2020

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. - *Articolo 32, comma 6-sexies - Valutazione degli alunni della scuola primaria.*

Nota MI n 388 del 17 marzo 2020

Fornisce indicazioni operative su numerosi aspetti della didattica a distanza: contenuti, privacy, progettazione delle attività, attenzione agli alunni con disabilità e con B.E.S., valutazione delle attività didattiche a distanza.

O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria (con Linee Guida allegate)

Nota MI n. 2158 del 4 dicembre 2020

Valutazione scuola primaria - Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative.

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Valutare per promuovere autonomia, identità e competenza

Nella scuola dell'Infanzia l'attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.

"Nella scuola dell'infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all'insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario."

(dalle "Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo d'istruzione" 2012)

La valutazione nella Scuola dell'Infanzia è parte integrante della programmazione perché non è solo un momento di verifica degli apprendimenti, ma è anche un atteggiamento interiore, una disponibilità a monitorare costantemente ciò che avviene a vari livelli.

È uno strumento che aiuta a mantenere un'alta consapevolezza di ciò che si sta costruendo e spunto per migliorare il progetto educativo affinché si promuova in tutti i bambini un apprendimento che valorizzi le loro potenzialità.

Ogni traguardo del bambino va messo in relazione alla sua storia personale e non solo comparato con tabelle che misurino lo sviluppo e l'apprendimento.

La scheda di valutazione

La valutazione del processo formativo è espressa al termine dell'ultimo anno di frequenza attraverso una scheda nella quale si osservano:

- il comportamento dell'alunno in relazione alle finalità che la Scuola dell'Infanzia si propone e che riguardano la relazione con se stesso, con gli altri, con l'apprendimento;
- il grado di autonomia sviluppato;
- la conquista di una propria identità;
- la partecipazione alle esperienze proposte;
- i traguardi raggiunti nello sviluppo delle competenze.

La scheda **N 001** sarà motivo di dialogo con i colleghi della Scuola Primaria nel momento di passaggio tra i due ordini scolastici e risulta indispensabile per realizzare una reale continuità educativa sia orizzontale (genitori – docenti – scuola – comunità territoriale) che verticale (scuola dell'infanzia – scuola primaria).

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Valutazione in itinere

L'art. 3, commi 2 e 3, dell'O.M. 172/2021 stabilisce che *“La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all'alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.*

Le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le famiglie, eventualmente attraverso l'uso del registro elettronico, senza alcuna formalità amministrativa, curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie, ai fini di garantire la necessaria trasparenza del processo di valutazione, con particolare riferimento alle famiglie non italofone”.

L'art.1, comma 3, dell'O.M. 90/2001 precisa che *“Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa annuale e non deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e delle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell'intero anno scolastico”.*

Poiché il processo valutativo non deve basarsi esclusivamente su prove (compiti in classe) formalizzate, ma sulle osservazioni e verifiche dell'apprendimento effettuate dagli insegnanti, si precisa quanto segue:

- la valutazione dei lavori effettuati in classe potrà essere effettuata mediante giudizio sintetico e/o altra modalità di commento sul quaderno dell'alunno/a;
- le eventuali valutazioni delle verifiche dell'apprendimento svolte in itinere potranno essere effettuate mediante giudizio sintetico e/o altra modalità di commento e saranno restituite per la visione all'alunno e della famiglia; il giudizio potrà essere riportato dal docente sul registro elettronico, ma non sarà visibile alla famiglia;
- le verifiche svolte non sono “prove” (compiti in classe), pertanto non costituiscono atti amministrativi e non devono essere archiviate agli atti della scuola, dal momento che sono nella costante disponibilità di alunni e famiglie;
- la valutazione periodica e finale non sarà basata sulla media dei giudizi riportati nelle verifiche svolte in itinere, ma sulla risultanza delle osservazioni e di altri strumenti valutativi.

Valutazione intermedia e finale

L'art. 1, comma 2-bis, della Legge n. 41 del 6 giugno 2020, come modificato dall'art. 32, comma 6sexies della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, ha previsto che *“dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'Istruzione.”*

Criteri di valutazione intermedia e finale degli apprendimenti

Ai sensi dell'O.M. n. 172 del 4/12/2020, per quanto riguarda la valutazione intermedia e finale:

a) nel Curricolo di Istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli **obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione intermedia e finale**. Tali **Rubriche, dal N 1 al N 5**, di valutazione per ogni classe fanno parte degli allegati al presente documento.

b) l'acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento è valutata sulla base dei **livelli di apprendimento** previsti dalla Certificazione delle competenze al termine della classe quinta della scuola primaria: **avanzato - intermedio - base - in via di prima acquisizione**;

c) la valutazione del livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento avviene mediante l'uso dei seguenti **giudizi descrittivi** (come formulati dalle Linee Guida ministeriali) correlati ai livelli di apprendimento sopra indicati:

LIVELLO DI APPRENDIMENTO	GIUDIZIO DESCRITTIVO
AVANZATO	L'alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
INTERMEDIO	L'alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
BASE	L'alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE	L'alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Si precisa che, come previsto dalle Linee Guida della Nota n.2158 del 04/12/2020, i giudizi descrittivi sopra riportati sono definiti sulla base di quattro dimensioni:

a) l'**autonomia** dell'alunno nel manifestare l'apprendimento descritto in uno specifico obiettivo;

b) la **tipologia della situazione** (nota o non nota) in cui l'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo;

c) le **risorse** mobilitate per portare a termine il compito;

d) la **continuità** nella manifestazione dell'apprendimento.

Per gli **obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione** i docenti strutturano percorsi educativo-didattici tesi al raggiungimento degli obiettivi, coordinandosi con le famiglie nell'individuazione di eventuali problematiche legate all'apprendimento, mettendo in **atto strategie individualizzate e personalizzate**.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel PEI predisposto ai sensi del D.Lgs n. 66 del 13 aprile 2017.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del PDP predisposto ai sensi della Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010.

Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all'insegnamento della Religione Cattolica (IRC)

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs 62/2017, la valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e sui livelli di apprendimento conseguiti.

Il giudizio è articolato negli indicatori: Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente e Insufficiente a ciascuno dei quali corrisponde un livello di riferimento.

La **griglia N 6** di interesse e apprendimento conseguito, fa parte degli allegati al presente documento.

Criteri per la valutazione intermedia e finale del comportamento

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 2 comma 5 del Decreto Legislativo n. 62 del 2017, è espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

Si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, tenuto conto di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto Educativo di Corresponsabilità e dal Regolamento di Istituto.

Il giudizio sintetico viene espresso dai docenti della classe, riuniti per gli scrutini ed è articolato negli indicatori: Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente e Insufficiente a ciascuno dei quali corrisponde un livello di riferimento.

La **griglia N 7** di riferimento dei giudizi e degli indicatori fa parte degli allegati al presente documento.

La valutazione nella Didattica Digitale Integrata (DDI)

Le attività di Didattica Digitale Integrata (DDI) come precisa la nota del Ministero dell'Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020, *“prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un'interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un ambiente di apprendimento, per quanto inconsueto nella percezione e nell'esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta”*.

Ancora la nota n. 388 del 17 marzo evidenzia per il docente l'importanza di *rimodulare* gli obiettivi formativi sulla base delle esigenze attuali, progettando in modalità a distanza le attività didattiche, l'adozione dei materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni.

L'adozione della piattaforma weschool quale ambiente d'insegnamento e apprendimento della nostra Classe Virtuale consente, nelle modalità sincrone e asincrone, di rimodulare e integrare in

modo puntuale i principi richiamati nella nota del MI 388/2020, in una prospettiva che consideri la didattica a distanza non nell'ottica della mera emergenza, ma come opportunità di innovazione e sviluppo per l'intera comunità educante di una scuola che non si ferma. La nota del MI 388/2020 sollecita una riflessione sui processi valutativi nella DaD come percorso unitario e condiviso a livello collegiale, nell'intento di una costante ricerca del miglioramento dell'offerta formativa e di un reale successo formativo delle alunne e degli alunni. Si specifica in particolare che *“se l'alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione*

che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa.” Si conferma in tale contesto l'esigenza di passare da una valutazione di riproduzione ad una valutazione autentica, in cui l'attenzione sia rivolta al processo formativo e alle capacità orientative della singola persona, più che ai prodotti e ai risultati. Un modello valutativo consono alla vita della scuola, a maggior ragione in una situazione contingente di emergenza, non può sfuggire al paradigma della complessità che punta a considerare il maggior numero possibile di variabili e concause che possono determinare un risultato. Questo modello di valutazione deve considerare un percorso che passi dall'analisi dei risultati come momento di diagnosi alla valutazione dei processi e di conseguenza al miglioramento dell'azione formativa. La valutazione degli alunni infatti è attività processuale in quanto investe tutto il percorso di insegnamento/apprendimento e attività complessa in quanto va inquadrata in un'ottica multidimensionale e multiprospettica, che considera la situazione globale di ogni alunna e alunno. Tali principi sono recepiti ed esplicitati nel Piano per la DDI elaborato dal Collegio dei Docenti di questo istituto.

Criteri per la valutazione intermedia e finale del comportamento durante la DAD

Nel rispetto della citata Nota ministeriale n. 388 del 17/3/2020, la **griglia N 8**, di valutazione del comportamento in DAD, costituisce parte del presente documento.

Schede per la formulazione del giudizio globale

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017, per la descrizione del processo di apprendimento e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto da ogni alunno si farà riferimento alle voci seguenti: Frequenza, Rispetto delle regole, Socializzazione, Partecipazione, Interesse, Impegno, Autonomia, Grado di Apprendimento, Metodo di studio, Situazione di Partenza, Progresso negli Obiettivi (**griglia N 9a e N 9b**)

Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria

Al termine della scuola primaria viene rilasciata agli alunni, in sede di scrutinio finale, la certificazione dei livelli raggiunti dei traguardi di competenze tramite il modello predisposto e adottato dal MIUR, con D.M. n. 742 del 3/10/2017, trasmesso con nota MIUR prot. n. 1865 del 10/10/2017, con i chiarimenti di cui alle Linee Guida trasmesse con Nota MIUR prot. n. 312 del 9 gennaio 2018.

La **griglia N 10** di riferimento delle competenze fa parte degli allegati al presente documento.

Ammissione e non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato

CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE

Secondo quanto previsto dal D.Lvo 62/17 e dalla normativa vigente e ferme restando le competenze del Consiglio di classe/team docenti, la valutazione, in generale, esclude la definizione e l'applicazione meccanica di criteri meramente quantitativi. Le proposte di voto devono scaturire da osservazioni sistematiche e da un congruo numero di valutazioni rilevate nel corso dell'anno scolastico.

I singoli docenti, quando constatano che un alunno presenta difficoltà di apprendimento, sono tenuti a segnalare immediatamente la situazione al Coordinatore di classe ovvero a intervenire direttamente, di concerto con tutti gli altri componenti del Consiglio, a:

- adottare strategie per il miglioramento degli apprendimenti, così come sono individuati nel PTOF e dal CdC in sede di progettazione all'inizio dell'anno;
- segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e attivare forme di collaborazione per interventi di sostegno anche da parte delle famiglie stesse ovvero forme di corresponsabilità.

Il ricorso alla non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato, infatti, deve essere una soluzione del tutto residuale, attivata solo dopo aver esperito tutte le strategie per migliorare gli apprendimenti, sviluppare il senso di responsabilità e garantire uno "sviluppo integrale ed armonico della persona". La non ammissione deve perseguire unicamente la finalità di promuovere, attraverso la ripetenza e la frequenza di un ulteriore anno nella scuola, il successo formativo degli alunni.

Il Consiglio di classe, dunque, in sede di scrutinio finale, nell'atto conclusivo del processo di valutazione, dovrà prendere in considerazione i seguenti Indicatori per l'ammissione o meno alla classe successiva/esame di Stato:

1. apprendimento (conoscenze e abilità disciplinari);
2. sviluppo delle competenze (le otto competenze chiave);
3. livello globale di maturazione;
4. lo sviluppo delle competenze sociali e civiche collegate alle competenze di educazione civica e del comportamento;
5. capacità di recupero per l'acquisizione di conoscenze / abilità e lo sviluppo di competenze.

In particolare:

L'**AMMISSIONE** alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'Istruzione è prevista per tutti i casi in cui gli alunni presentano livelli di apprendimenti,

competenze e di sviluppo oltre la sufficienza e comunque in tutti i casi in cui è possibile, nonostante livelli non ancora pienamente sufficienti, un rapido recupero, in considerazione del grado di responsabilità e maturità raggiunto.

AMMISSIONE/NON AMMISSIONE alla classe successiva nella scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 determina che è sostanzialmente impedita la non ammissione alla classe successiva nelle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Secondo anche quanto previsto dal D.Lgs. n. 59/2003, la non ammissione può essere deliberata solo in casi eccezionali e purché il voto sia unanime (D.Lvo. n. 62, art. 3, c. 1) ed è possibile solo in caso di mancata frequenza.

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. (Nota prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017).

Per la SCUOLA PRIMARIA:

si individuano le seguenti situazioni particolari per le quali si ritiene opportuna comunque l'ammissione alla classe successiva:

- a) per gli allievi in gravi situazioni di disagio, tali da far ritenere gli aspetti educativo- relazionali prioritari rispetto agli aspetti didattici;
- b) allievi che non hanno completamente raggiunto gli obiettivi minimi prefissati per condizioni di partenza particolarmente svantaggiate, ma che hanno comunque registrato un progresso tale da prevedere la possibilità di un recupero soddisfacente nell'anno successivo.

Per la scuola primaria la **NON AMMISSIONE** è prevista solo in casi eccezionali e decisa all'unanimità dal Consiglio, concordata con la famiglia, e comunque con la presenza concomitante dei seguenti fattori:

- a) gravi lacune nella maggioranza delle discipline per condizioni di partenza particolarmente svantaggiate, evidenziate negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono almeno sufficienti conoscenze, abilità e competenze, mancando le quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di apprendimento;
- b) la ripetenza può consentire un potenziamento necessario delle competenze e abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica) e un innalzamento dei livelli di apprendimento;
- c) una evidente immaturità personale, mancanza di responsabilità e rifiuto di avvalersi dell'aiuto dei compagni o degli insegnanti, pur non possedendo gravi difficoltà di apprendimento o gravi disagi socio-familiari o personali, su segnalazione ;
- d) allievi per i quali la scuola ha ricevuto da servizi sociali/psicologa di istituto, o altre agenzie educative riconosciute dall'IC, indicazioni favorevoli ad una eventuale ripetenza, a seguito di

manifeste lacune negli apprendimenti e scarso grado di maturità/responsabilità e in vista di progressi sul piano degli apprendimenti e del grado di responsabilità.

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Valutazione in itinere

Si precisa che:

- le famiglie visualizzano le valutazioni in itinere relative alle prove di verifica scritte e orali mediante l'utilizzo del registro elettronico;
- in aggiunta ai consueti momenti di dialogo settimanali e quadrimestrali verranno altresì inviate comunicazioni alla famiglia nei seguenti altri casi:
 - rendimento insufficiente in una o più discipline;
 - numero di assenze troppo elevato;
 - comportamento poco corretto;
 - nota disciplinare sul registro di classe;
- l'andamento scolastico non soddisfacente di uno studente deve essere tempestivamente comunicato alla famiglia (mediante comunicazione scritta e/o colloquio diretto), con chiara indicazione del possibile esito negativo dell'anno scolastico.

Valutazione intermedia e finale

Ai sensi della normativa vigente, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti avviene con votazioni in decimi, a partire dalle proposte avanzate dai docenti delle singole discipline in sede di scrutinio.

Uno degli elementi da cui partire per la formulazione della proposta di voto è la media dei voti conseguiti dall'alunno/a nelle prove di verifica svolte in itinere.

Per le discipline che prevedono una valutazione mediante prove scritte e orali, la media è calcolata mediante media dei singoli voti di tutte le prove scritte, orali, pratiche e grafiche.

Tuttavia occorre precisare che la valutazione intermedia e finale non è la semplice espressione della media matematica dei voti poiché concorrono alla sua formulazione anche il processo di apprendimento, la partecipazione e l'impegno.

Pertanto i singoli docenti formuleranno le proposte di voto e il Consiglio di Classe delibererà i voti definitivi, prendendo in considerazione tutti gli elementi utili a delineare il percorso formativo dello studente, sulla base dei criteri riportati al paragrafo seguente.

Alunni con bisogni educativi speciali

La valutazione degli alunni e delle alunne con BES deve essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati, deve essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all'alunno/a, definiti, monitorati e documentati nel PDP/PEI e condivisi dai genitori e da tutti i docenti del team di classe.

L'art. 11 del DI 62/2017 prevede che la valutazione degli alunni con disabilità certificata sia riferita:

- al comportamento,
- alle discipline,
- alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della Legge n.104 del 1992, il Piano Educativo Individualizzato (PEI).

La **griglia N 01a** sulla valutazione disciplinare per gli alunni con disabilità, fa parte degli allegati al presente documento.

La **griglia N 01b** in riferimento al giudizio del comportamento degli alunni BES, fa parte degli allegati al presente documento.

Criteri di valutazione intermedia e finale degli apprendimenti

Ai sensi della normativa vigente, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti avviene con votazioni in decimi.

Si precisa che i contenuti e le capacità indicate in tabella fanno riferimento al Curriculum di Istituto e alla programmazione didattica dei docenti del Consiglio di Classe.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel PEI predisposto ai sensi del D.Lgs n. 66 del 13 aprile 2017.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del PDP predisposto ai sensi della Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010.

Analogamente, nel caso di **alunni** che presentano sia **bisogni educativi speciali (BES) sia non Italofofoni**, i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato (**PdP**).

La **griglia N 02** di riferimento con i criteri di valutazione intermedia e finale degli apprendimenti, fa parte degli allegati al presente documento.

Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica

L'insegnamento dell'*Educazione Civica*, come previsto dalle Linee Guida per l'Educazione Civica del 22 Giugno 2020, è oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai curricoli. Le tabelle seguenti riportano i criteri per la valutazione degli apprendimenti relativi all'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica in occasione delle valutazioni periodiche e finali.

Sulla base di tali criteri, in sede di scrutinio intermedio e finale, il docente coordinatore di classe, in qualità di coordinatore dell'insegnamento dell'educazione civica, formulerà la proposta di

voto, espressa in decimi ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, dopo aver acquisito gli elementi conoscitivi raccolti dai docenti del Consiglio di Classe, contitolari dell'insegnamento dell'Educazione Civica.

La **griglia N 03** con il giudizio sintetico conseguito, fa parte degli allegati al presente documento.

Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all'insegnamento della Religione cattolica (IRC)

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs 62/2017, la valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica è resa su una nota distinta con giudizio sintetico:

- sull'interesse manifestato;
- sui livelli di apprendimento conseguiti.

La **griglia N 04** con il giudizio sintetico conseguito, fa parte degli allegati al presente documento.

Criteri per la valutazione intermedia e finale del comportamento

La valutazione del comportamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 2 comma 5 del D.Lgs n. 62 del 2017, è espressa tramite giudizio sintetico e non più con votazioni in decimi.

Tale valutazione inoltre non è determinante per l'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato.

Il giudizio sintetico viene espresso dall'intero Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, su proposta del docente titolare del maggior numero di ore di insegnamento nella classe. **Griglia N 05**

Criteri per la valutazione intermedia e finale del comportamento durante la DAD

Nel documento delle "Linee Guida per la Didattica a Distanza" (DAD) approvato dal Collegio Docenti Unitario del 21 Aprile 2020 (delibera n.40/5) sono stati redatti nuovi strumenti valutativi da utilizzare in itinere nella didattica a distanza per monitorare e osservare in modo oggettivo il lavoro che si sta svolgendo con gli alunni, privilegiando una valutazione di tipo formativo che tenga principalmente conto di due aspetti:

- ✓ l'approccio dello studente alle nuove modalità didattiche,
- ✓ il livello di acquisizione di contenuti e competenze. **Griglia N 06**

Schede per la formulazione del giudizio globale

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017, per la descrizione del processo di apprendimento e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto da ogni alunno si farà riferimento alle voci seguenti: Situazione di Partenza, Progresso negli Obiettivi, Socializzazione, Impegno e Partecipazione, Metodo di studio, Grado di Apprendimento.

Si precisa che per gli alunni certificati ai sensi della Legge 104/1992 e della Legge 170/2010, il

giudizio potrà essere formulato tenendo conto della situazione specifica dell'alunno, anche discostandosi da quanto previsto dalle schede.

La **griglia N 07a** in merito alla formulazione in itinere e la **N 07b** in merito alla formulazione finale, dei giudizi globali fanno parte degli allegati al presente documento.

Criteri di Deroghe al limite massimo di assenze

In base all'art. 5 del D.Lgs. 62/2017 "Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite (delle assenze) per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione".

Considerata l'evoluzione della situazione pandemica e le mutate e diversificate situazioni di disagio, si è ritenuto opportuno declinare meglio le possibili deroghe al limite delle assenze previste dalla normativa con la **griglia N 08**, parte degli allegati al presente documento.

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado e all'esame conclusivo del primo ciclo

La non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo rimane possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe, nei casi "di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline". Viene formalizzato l'obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (D.Lgs. n. 62/17 art. 6, c. 2 e 3).

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. E' stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). Nota prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017.

Sulla base di tale quadro normativo, per la **SCUOLA SECONDARIA** di primo grado, il Consiglio di Classe potrà, quindi, deliberare l'**AMMISSIONE** alla classe successiva ovvero all'esame di Stato, con voto a maggioranza dei docenti componenti il CdC in sede di scrutinio finale, potrà avvenire per anche nei casi "di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline", per.:

- a) Alunni in gravi situazioni di disagio, tali da far ritenere gli aspetti educativo- relazionali prioritari rispetto agli aspetti puramente cognitivi, per i quali è possibile in tempi brevi un recupero;
- b) Alunni che non hanno completamente raggiunto gli obiettivi minimi prefissati per condizioni di partenza particolarmente svantaggiate, ma che hanno comunque registrato un progresso tale da prevedere la possibilità di un recupero soddisfacente anche nella classe successiva;
- c) Alunni che presentano concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente;
- d) Alunni con atteggiamento collaborativo nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico e hanno mostrato continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa.

La **NON AMMISSIONE** alla classe successiva ovvero all'Esame di Stato, deliberata a maggioranza dei docenti componenti il Consiglio di classe, nello scrutinio finale, è possibile nei seguenti casi:

- a) Per gli alunni con gravi difficoltà di apprendimento e lacune in almeno 3 discipline, negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri (dalla primaria alla secondaria; dalla secondaria di primo grado a quella di secondo grado), che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di apprendimento;
- b) Per alunni che hanno fatto registrare più insufficienze (almeno 4) negli apprendimenti disciplinari, ereditate dagli anni precedenti al termine dei quali era stata comunque deliberata a maggioranza la promozione e per i quali si ritiene che la ripetenza possa consentire un potenziamento delle competenze e un innalzamento dei livelli di apprendimento e di maturazione personale;
- c) Per gli alunni che, pur non possedendo gravi difficoltà di apprendimento o gravi disagi socio familiari o personali, hanno mostrato una mancata progressione in ordine a conoscenze e abilità in almeno 4 discipline, con mantenimento di gravissime lacune evidenziate nella fase di partenza o durante l'anno scolastico e hanno evidenziato un rifiuto sistematico di ogni impegno nello studio e nella partecipazione fattiva ad attività di recupero e integrazione;
- d) Per gli alunni che presentano una evidente immaturità personale, mancanza di responsabilità e rifiuto di avvalersi dell'aiuto dei compagni o dei docenti, pur non possedendo gravi difficoltà di apprendimento o gravi disagi socio-familiari o personali;
- e) per gli alunni per i quali la scuola ha ricevuto da servizi sociali/psicologa di istituto, o altre agenzie educative riconosciute dall'IC, indicazioni favorevoli ad una eventuale ripetenza, a seguito di manifeste lacune negli apprendimenti e scarso grado di maturità/responsabilità e in vista di progressi sul piano degli apprendimenti e del grado di responsabilità.

La non ammissione è comunque prevista nei casi individuati dal Decreto Legislativo 62/17 e cioè:

- a) la mancata frequenza dei tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- b) di essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione.

Criteri per l'ammissione o non ammissione all'esame di Stato

Secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 62/2017, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o, in caso di impedimento, da un suo delegato, dispone l'ammissione o la non ammissione all'Esame di Stato.

In quella sede il consiglio attribuisce ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato un voto di ammissione espresso in decimi.

L'ammissione (anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline) avviene in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione;

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunno all'Esame di Stato, sulla base dei criteri definiti nel paragrafo precedente (lettera a, b, c, d, e).

Proposte di criteri per l'attribuzione del voto di ammissione all'esame

Il voto di ammissione va assegnato sulla base del percorso scolastico triennale e tenendo conto del processo di maturazione globale raggiunto nel rispetto dei criteri e delle modalità inseriti nel PTOF. Per ciascun voto è stato predisposto un giudizio di ammissione descrittivo del voto che sarà eventualmente, per ciascun alunno personalizzato, dal consiglio di classe. Il voto di ammissione tiene dunque conto della media dei voti conseguiti dagli alunni in tutti gli anni di frequenza alla scuola secondaria in cui ha ottenuto la promozione e non solo dell'ultimo anno.

Poiché la valutazione non è una mera misurazione determinata dalla media aritmetica dei voti, sono individuati i seguenti indicatori per la determinazione del voto di ammissione, oltre l'acquisizione delle conoscenze e abilità disciplinari e lo sviluppo delle competenze:

1- attenzione, partecipazione e frequenza alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari alle quali è stato segnalato;

2- autonomia raggiunta e responsabilità dimostrata;

3- competenze sviluppate nel corso del triennio rispetto ai livelli di partenza, il cui processo è stato comprovato in contesti anche diversi da quello scolastico;

4- capacità di comunicare utilizzando diversi registri e linguaggi specifici;

5- consapevolezza e capacità di riflessione su saperi acquisiti e processi attivati;

6- capacità di fare collegamenti tra i diversi saperi;

7- comportamento e sviluppo delle competenze di educazione civica ed in particolare alla capacità di collaborare e cooperare.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei decimi.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale dell'Esame di Stato. In caso di non ammissione all'esame di stato, la valutazione inferiore ai 6/10 determinatasi dalla media dei voti nell'arco del triennio e delle valutazioni delle capacità espresse negli indicatori precedentemente illustrati, sarà comunque definito un giudizio finale descrittivo del voto.

Al termine dello scrutinio, il Coordinatore di classe, prima dell'inizio degli esami di Stato, è tenuto a consegnare alle famiglie la scheda con il voto e il giudizio di Ammissione.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Il primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale.

L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione (art 1 comma 1 e 2 del D.M. n. 741 del 03/10/2017).

La **griglia N 09** con il giudizio complessivo ed il consiglio orientativo e il **Vademecum Esame** conclusivo sono parte integrante del presente documento.

Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Al termine della scuola secondaria di primo grado, viene rilasciata agli alunni, in sede di scrutinio finale, la certificazione dei livelli raggiunti dei traguardi di competenze tramite il modello predisposto e adottato dal MIUR con D.M. n. 742 del 3/10/2017, trasmesso con Nota MIUR prot. n. 1865 del 10/10/2017, con i chiarimenti di cui alle Linee Guida trasmesse con Nota MIUR prot. n. 312 del 9 gennaio 2018.

La suddetta certificazione per gli alunni della scuola secondaria è integrata da una sezione predisposta e assegnata alla restituzione dei risultati delle Prove Invalsi, che descrive i livelli conseguiti da ciascun alunno nelle tre prove nazionali di Italiano, Matematica ed Inglese.

La **griglia N 010** di riferimento delle competenze fa parte degli allegati al presente documento.

ALLEGATI AL PROTOCOLLO

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI:

- 01a Rubrica valutazione della gravità
- 01b Rubrica valutazione Alunni con disabilità
- 01c Rubrica di valutazione alunni BES

SCUOLA DELL'INFANZIA:

- 001 Scheda di Valutazione nel passaggio Infanzia a Primaria

SCUOLA PRIMARIA:

- 1 – 5 Rubriche di Valutazione classi Primaria
- 6 Criteri di Valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)
- 7 Criteri di Valutazione del Comportamento
- 8 Criteri di Valutazione del Comportamento in DAD
- 9a Griglia valutazione globale intermedia
- 9b Griglia valutazione globale finale
- 10 Certificazione delle competenze

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO:

- 01a Griglia di valutazione disciplinare alunni con BES
- 01b Griglia valutazione comportamento alunni BES
- 02 Criteri di valutazione intermedia e finale degli apprendimenti
- 03 Criteri di valutazione dell'Educazione Civica
- 04 Criteri di Valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)
- 05 Griglia di Valutazione del Comportamento
- 06 Integrazione giudizio comportamento in DAD
- 07a Griglia valutazione globale intermedia
- 07b Griglia valutazione globale finale
- 08 Criteri deroga assenze
- 09 Giudizio complessivo e Consiglio orientativo
- 010 Certificazione delle competenze
- 011 Vademecum esame conclusivo

Roma, 17 maggio 2022